



Prot. H.1. 2011.0019548  
Data 28/6/2011

e, p.c.

Ai Direttori  
Dipartimenti di Prevenzione Medico

Ai Responsabili Servizio PSAL

Ai Responsabili Servizio Impiantistica

Ai Direttori Generali delle ASL

Ai Direttore  
Direzione Regionale INAIL  
Dr. Aniello Spina

Al Direttore  
Direzione Regionale del Lavoro  
per la Lombardia  
Dr. Antonio Marcianò

Loro sedi

OGGETTO: linee di indirizzo regionali per l'applicazione del DM 11 aprile 2011 – Verifiche periodiche di apparecchi di sollevamento e attrezzature a pressione.

Il DM 11 aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 111 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 98 del 29-4-2011 ed entrerà in vigore il 28 luglio p.v..

Le disposizioni contenute nel DM 11 aprile 2011 (di seguito Decreto) pongono questioni applicative, nonché alcuni problemi interpretativi di un certo rilievo e la necessità di scelte operative; la DG Sanità di Regione Lombardia ha definito il presente documento di **linee di indirizzo regionali** per la prima applicazione del Decreto, redatte con il contributo delle ASL. Naturalmente si terrà conto di una eventuale circolare ministeriale (che chiarisca, ad esempio, tra l'altro gli aspetti di coordinamento tra disposizioni del Decreto e DM 329/04) e/o di indicazioni del Coordinamento Interregionale della Prevenzione.

#### a) **Situazione attuale**

Sono state raccolte recentemente informazioni dalle ASL sul parco lombardo degli apparecchi/attrezzature che rientrano nel campo di applicazione del Decreto, cioè apparecchi di sollevamento ed attrezzature a pressione, sullo stato dei relativi archivi e sulla entità delle risorse e delle attività delle ASL stesse in materia di verifiche periodiche.

Le ASL risultano avere in carico sul territorio complessivamente:

- ❖ **circa 120.000 apparecchi di sollevamento**, di cui mediamente 71.000/anno sono soggetti a verifica periodica. Nel 2010, circa 22.800 sono stati effettivamente sottoposti a verifica periodica, con una copertura del 32% ;
- ❖ **circa 100.000 attrezzature a pressione**, di cui mediamente 42.000/anno sono soggette a verifica periodica. Nel 2010, circa 18.500 sono state effettivamente sottoposte a verifica periodica, con una copertura del 44%.

Dati regionali	Apparecchi di sollevamento	Attrezzature a pressione
N. operatori ASL (ingegneri e tecnici) addetti al settore	42,5	32
N. totale apparecchi/attrezzature in attività sul territorio soggetti a verifica periodica (maggio 2011)	121165	101320
N. apparecchi/attrezzature da sottoporre a verifica mediamente in scadenza nell'anno solare (carico teorico medio annuale)	71103	41760
N. apparecchi/attrezzature che sono stati oggetto di verifica periodica da parte delle ASL nel 2010	22764	18550
% di copertura sul carico teorico nel 2010	32%	44%

Va osservato che gli archivi ASL potrebbero non essere aggiornati, da un lato in quanto comprensivi di apparecchi e/o attrezzature ormai dismesse, dall'altro perché carenti di quelle non censite, ad esempio perché ancora in attesa di prima verifica. Il confronto con gli archivi INAIL/ex ISPESL potrà essere molto utile in tal senso.

E' comunque evidente che vi è una quota rilevante di apparecchi e attrezzature che ad oggi non viene sottoposta a verifica periodica alle scadenze prestabilite.

#### ***b) Archivio informatizzato degli apparecchi e attrezzature***

Per l'attuazione del Decreto è essenziale la disponibilità di un archivio informatizzato degli apparecchi e attrezzature. Sarebbe ottimale che a regime l'archivio fosse unico su scala regionale e presumibilmente che fosse gestito da INAIL, che in base al Decreto è l'unico a ricevere le notizie circa l'immissione in servizio, le variazioni di stato di apparecchi e attrezzature e la relativa cessazione dal servizio; le ASL dovrebbero poter accedere a tale archivio per consultare le informazioni necessarie alle proprie attività e per caricarvi i dati relativi alle verifiche periodiche e gli esiti. A tal fine dovrebbe essere definito un tracciato record utilizzabile non solo da INAIL stesso e dalle ASL, ma anche dai soggetti abilitati, i quali hanno l'obbligo di trasmettere trimestralmente ad INAIL e ASL il registro informatizzato di cui al punto 4.2 dell'Allegato III del Decreto.

Sono stati avviati gli opportuni contatti con INAIL per la valutazione congiunta delle problematiche di cui sopra e per concordare possibilmente una soluzione. Va considerato che attualmente 10 ASL su 14 dispongono di un archivio informatizzato degli apparecchi/attrezzature, gestito con software di diverso tipo; solo 2 ASL informatizzano almeno in parte i dati contenuti nei verbali cartacei rilasciati.

In attesa della soluzione ottimale sarà, comunque, opportuno predisporre un tracciato record che contenga le informazioni indicate dal Decreto e che attraverso un codice identificativo della apparecchiatura/attrezzatura (es. numero di matricola) consenta di collegarle in maniera univoca agli archivi già esistenti nella maggioranza delle ASL.

### **c) Rapporti delle ASL con i soggetti abilitati**

L'art. 2 del Decreto prevede che venga istituito l'elenco "locale" dei soggetti abilitati, dietro loro richiesta; ciascuna ASL dovrà pertanto definire e pubblicizzare entro il 28/7 p.v. le procedure con cui i soggetti di cui all'Allegato III potranno a richiesta essere inseriti nell'elenco e come questo sarà reso disponibile ai datori di lavoro interessati. Naturalmente l'accesso via sito web della ASL sarà l'opzione migliore, permettendo di dare tempestiva comunicazione di eventuali variazioni nell'elenco stesso.

Dalla data di entrata in vigore del Decreto dovranno essere attuate procedure che garantiscano risposta in tempi definiti e stringenti alle richieste di verifica periodica che perverranno alla ASL, in modo che l'eventuale soggetto abilitato indicato sappia se è chiamato ad intervenire e possa farlo entro i tempi determinati per la effettuazione di verifica periodica, cioè 30 giorni che decorrono dalla data di presentazione della relativa richiesta.

E' opportuno che le ASL si dotino di una casella di posta elettronica certificata (PEC) da dedicare alla gestione delle richieste e che ne promuovano la presentazione informatizzata, in modo da ridurre l'impatto cartaceo e i tempi di presa in carico delle richieste e di relativa risposta; la casella PEC può essere richiesta attraverso il sito [www.crs.regione.lombardia.it](http://www.crs.regione.lombardia.it)

Delle scelte organizzative messe a punto da ciascuna ASL dovrà essere data ampia informazione a tutti i soggetti potenzialmente interessati tramite il sito web ASL, comunicazioni mirate alle Associazioni datoriali, ecc.

Per quanto riguarda gli introiti delle quote pari al 15% delle tariffe per le verifiche periodiche che i soggetti abilitati ai sensi del Decreto dovranno versare alle ASL, si ritiene che potrebbero essere trasferiti unitamente all'invio trimestrale del registro informatizzato di cui al punto 4.2 dell'Allegato III del Decreto; dovranno essere messe a punto le relative procedure, anch'esse adeguatamente pubblicizzate per tempo.

Per quanto riguarda, infine, le richieste di verifica periodica giacenti presso le ASL e non evase, è opportuno rendere noto e segnalare alle Associazioni datoriali che dalla data di entrata in vigore del Decreto i datori di lavoro interessati potranno rivolgersi ai soggetti abilitati che opereranno sul territorio regionale.

### **d) Impiego delle risorse presenti nelle ASL**

La possibilità del ricorso a soggetti abilitati nella effettuazione di verifiche periodiche aprirà gradatamente la possibilità di destinare le risorse presenti nelle ASL anche ad altre finalità:

- attività di vigilanza e ispezione nelle situazioni lavorative a maggior rischio, in coerenza con gli obiettivi del Piano regionale 2011-2013 per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dgr n. IX/1821 del 8 giugno);
- emersione delle situazioni in cui apparecchi e attrezzature non sono stati denunciati o non sono assoggettati a verifiche periodiche.

L'attività di controllo dovrà garantire l'assolvimento dei compiti assegnati dal Decreto, ove alle ASL si riconosce:

- la facoltà di segnalare alla Commissione per l'esame della documentazione di cui al punto 2 dell'all. III (di seguito Commissione) la sussistenza di motivi di possibile esclusione di soggetti abilitati negli elenchi (art. 2 co 5);
- la possibilità di essere chiamate ad effettuare sopralluoghi ed accertamenti presso i soggetti abilitati su richiesta della Commissione (all. III punto 3.4);
- il dovere di inviare tempestivamente alla Commissione le segnalazioni di comportamenti anomali dei soggetti abilitati (all. III punto 5.3).

Andrà, inoltre, definita la modalità più utile di interrelazione tra ASL e soggetti abilitati *"per garantire alle aziende l'erogazione delle migliori prestazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro."*

L'orientamento regionale è che a regime le ASL privilegino le verifiche periodiche di apparecchi e attrezzature considerate a maggior rischio e/o impiegate in condizioni e ambienti critici, o comunque individuate sulla base di criteri definiti e trasparenti.

### **e) Coordinamento con altre istituzioni**

L'applicazione del Decreto prevede il raccordo e/o il coordinamento con altre Istituzioni, prima tra tutte INAIL per quanto riguarda l'archivio informatizzato; lo stesso INAIL è, inoltre, interessato in una valutazione comune di eventuali accordi per la effettuazione delle prime e successive verifiche, così come le DPL. La DG Sanità ha avviato i contatti e le verifiche del caso.

### **f) Conclusioni**

E' presumibile che l'abilitazione dei soggetti e il loro "ingresso" sul territorio avvenga gradatamente e, pertanto, sarà necessario un certo periodo di applicazione della nuova normativa per capire come si configurerà la nuova situazione e se effettivamente si creeranno le condizioni per cui ci saranno risorse sufficienti a far fronte complessivamente agli adempimenti di legge per tutti gli apparecchi e attrezzature.

Le presenti linee di indirizzo saranno dunque aggiornate/integrate dopo un congruo periodo di applicazione del Decreto.

In questa fase iniziale si raccomanda alle ASL di definire le procedure di:

- a) attivazione dell'elenco "locale" dei soggetti abilitati e modalità di inserimento di coloro che ne faranno richiesta;
- b) gestione delle richieste di verifica periodica preferibilmente attraverso casella PEC dedicata e promozione della loro presentazione in modalità informatizzata;
- c) garanzia di tempestiva risposta al richiedente e, ove incaricato, al soggetto abilitato da lui indicato, circa il fatto che la ASL provveda direttamente alla verifica richiesta oppure ne incarichi il soggetto abilitato stesso;
- d) modalità di incasso delle somme dovute da parte dei soggetti abilitati.
- e) pubblicizzazione di tutte le informazioni di cui sopra, tramite il sito web della ASL e specifiche comunicazioni e incontri alle Associazioni datoriali.

Infine, si fa presente che sarà necessario avviare un tavolo di lavoro con INAIL /ex ISPESL per aggiornare il documento "Indicazioni operative e procedurali sull'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. relativamente agli aspetti inerenti la sicurezza impiantistica delle macchine e delle attrezzature impiegate nei luoghi di lavoro" emanato congiuntamente nel maggio 2010; in questo ambito potranno anche essere messe a punto modalità di verifica di ascensori di cantiere, piattaforme su colonne e carrelli semoventi.

Disponibili ad ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti

La Dirigente della Struttura  
Prevenzione Ambienti di vita e di lavoro  
Dr.ssa Nicoletta Cornaggia



La Dirigente della U.O.  
Governato della Prevenzione e tutela sanitaria  
Dr.ssa Maria Gramegna

